REGOLAMENTO (CEE) N. 3991/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità dei dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 84, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prescrive che vengano fissati quantitativi « obiettivo » soltanto fino al 31 dicembre 1989; che, considerato che a decorrere dal 1° gennaio 1990 resta fissato unicamente un massimale indicativo, è d'uopo modificare corrispondentemente le modalità d'applicazione dell'MCS definite dal regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 419/89 [4];

considerando che i massimali indicativi per l'importazione in Spagna dei prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato del presente regolamento sono stati fissati per il 1990 tenendo conto sia delle possibilità d'esportazione della Comunità dei dieci, sia della necessità di far progredire la graduale apertura del mercato spagnolo;

considerando che, ai fini non solo di un approvvigionamento regolare del mercato spagnolo ma anche di una corretta gestione dell'MCS, è opportuno fissare, nell'ambito dei massimali indicativi globali, massimali corrispondenti ai dodici mesi dell'anno civile;

considerando che, in seguito all'adozione del regolamento (CEE) n. 3621/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, che ritira taluni prodotti lattiero-caseari dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi [5], occorre adeguare corrispondentemente determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 606/86;

considerando che, per tener conto di alcune difficoltà inerenti alle modalità di presentazione della domanda e di rilascio dei titoli per i prodotti lattiero-caseari, occorre derogare tanto al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1903/89 [7], quanto al regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, l'anno 1989 è sostituito dall'anno 1990;

2) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

1. I massimali indicativi globali di cui all'allegato sono frazionati in ragione di un dodicesimo per ogni mese dell'anno civile, per quanto riguarda i prodotti seguenti:

a) il latte e la crema di latte non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di cui ai codici NC 0401, 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0404 10 91, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33, 0404 90 39;

b) il burro ed altre materie grasse del latte, di cui al codice NC 0405;

c) i formaggi, esclusa la ricotta, di cui al codice NC ex 0406.

2. Per quanto riguarda i formaggi, esclusa la ricotta, preliminarmente al frazionamento mensile il massimale indicativo di cui all'allegato è ripartito per categoria, come sotto indicato:

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
(4) GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 10.
(5) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 22.
(6) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(7) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.
(8) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

(In tonnellate)

Categorie	Quantitativi
1. Formaggi fusi	1 278
2. Havarti, 60 % di materia grassa	1 643
3. Edam in forme sferiche, Gouda	8 395
4. Formaggi a pasta molle stagionati, di latte vaccino	1 552
5. Cheddar, Chester	250
6. Altri, esclusi i formaggi Emmental, Gruyère, a pasta erborinata, Parmigiano Reggiano e Grana Padano	4 106

3. Le domande di titolo MCS per i formaggi sopra indicati devono menzionare, per ogni quantitativo, la categoria ed eventualmente il tipo di formaggio in questione.

4. In deroga:

a) all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88, le domande di titolo MCS presentate nel corso di una settimana si considerano presentate il lunedì successivo entro le ore 13;

b) all'articolo 6, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 574/86, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 13 del mercoledì, i quantitativi su cui vertono le domande di titolo che si considerano presentate il lunedì precedente, ripartiti per prodotto. Il lunedì successivo gli Stati membri rilasciano i titoli MCS per i quantitativi richiesti, sempreché la Commissione non abbia adottato misure specifiche.»;

3) all'articolo 3:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli MCS non possono oltrepassare, per singola impresa e per singolo periodo mensile, i quantitativi di cui all'articolo 2.

Per ciascuna categoria di formaggi, ogni impresa può presentare una sola domanda di titolo MCS. Per quanto concerne le categorie 3 e 6 dei formaggi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le domande di titoli MCS presentate da una singola impresa nel corso di un determinato mese non possono superare il 10 % dei quantitativi disponibili per il mese in questione.»

b) al paragrafo 5, i termini «in deroga all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 574/86» sono sostituiti dai termini «in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 574/86»;

4) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4*

L'importo della cauzione di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 569/86 è fissato, per i prodotti elencati nell'allegato:

— a 4 ECU/100 kg per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, da 0403 90 51 a 0403 90 59, 0404 10 91, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 e 0404 90 39,

— a 15 ECU/100 kg per i prodotti di cui al codice NC 0405,

— a 25 ECU/100 kg per i prodotti di cui al codice NC 0406.»;

5) il paragrafo 1 dell'articolo 5 è soppresso;

6) all'articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Entro e non oltre 45 giorni dalla fine di ogni periodo mensile, la Spagna comunica alla Commissione i quantitativi effettivamente importati in tale periodo, ripartiti per prodotto ed eventualmente per categoria.»;

7) il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«*ALLEGATO*

Massimali indicativi

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi
ex 0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	288 000
ex 0403	Latticello, latte o crema coagulati, iogurt, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e senza aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	
ex 0404	Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti constituiti di componenti naturali del latte, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi
ex 0401 ex 0403 ex 0404	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale o 2 litri Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, kefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e senza aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri Siero di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, diversi da quelli presentati in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	72 000
0405	Burro ed altre materie grasse del latte	2 400
ex 0406	Formaggi, esclusi la ricotta ed i formaggi Emmental, Gruyère, a pasta erborinata, Parmigiano Reggiano e Grana Padano	17 224 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione